

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Parte I

Titolo I – Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Titolo II – Misure per la riduzione della pressione fiscale

- **Art. 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise.** Sterilizza l'aumento dell'IVA e delle accise previsto per il 2020, posticipando l'aumento delle aliquote al 2021.
- **Art. 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.** Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di tali risorse, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
- **Art. 6 – Riduzione tariffe INAIL.** Rende permanente la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2019 (comma 1121 della L. 145/2018) relativa alla revisione delle tariffe INAIL dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Titolo III – Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

- **Art. 11 – Green New Deal.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

Titolo IV – Rinnovo dei contratti pubblici

- **Art. 12 – Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale.** Gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione

collettiva nazionale per l'anno 2020 sono aumentati a 1.425 milioni e per l'anno 2021 a 3.175 milioni.

- **Art. 15 – Armonizzazione trattamenti accessori dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.** Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle qualifiche funzionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, a decorrere dal 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Titolo V – Misure per la crescita

- **Art. 19 – Iper ammortamento beni materiali tecnologici.** Le misure sull'iper ammortamento legato ad Industria 4.0 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Inoltre, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano progetti ambientali di cui al comma 8, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese di cui al comma 3 sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta di cui al comma 7 spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta linee

guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 8.

- **Art. 20 – Super ammortamento.** Il Super ammortamento, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogato fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
- **Art. 21 – Credito di imposta per la formazione 4.0.** Il credito di imposta è prorogato anche fino al 2021 con uno stanziamento di ulteriori 150 milioni.
- **Art. 22 – Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.** La misura è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
- **Art. 24 – Nuova Sabatini, investimenti sud ed investimenti eco-sostenibili delle PMI.** Il fondo per la Nuova Sabatini è integrato di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025, con un rafforzamento del sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese del Mezzogiorno. Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate rientrano nelle disponibilità complessive della misura. Sui finanziamenti, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
- **Art. 26 – Sostegno alla ricerca.** Prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, con risorse incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 502 milioni di euro per l'anno 2021, 477 milioni di euro per l'anno 2022, 382 milioni di euro per l'anno 2023, e 309 milioni di euro per l'anno 2024.
- **Art. 27 – Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese.** Sono abrogate le disposizioni sulla mini-IRES di cui al DL 34/2019 e l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,3 per cento.

Titolo VI – Misure per Il Sud

- **Art.30 – Modifiche dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.**L'articolo predispone che l'Agenzia per la coesione territoriale deve procedere sentite le amministrazioni interessate per la riclassificazione degli strumenti finanziari per il miglioramento del coordinamento delle risorse. Precisa inoltre che gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata devono essere individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti. Predispone che nel valutare favorevolmente gli interventi vengano sentite le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei.

- **Art.31 – Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno.** L'articolo predispone che il riparto delle risorse per programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti deve essere disposto in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento. Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il Sud di concerto con il Mef.
- **Art.32 – Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (200 milioni per il quadriennio 2020-2023).** L'articolo prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di 60 milioni per l'anno 2021 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione, al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
- **Art.33 – Rafforzamento ZES.** L'articolo cambia la composizione del Comitato di indirizzo relativo alle ZES e modifica i soggetti partecipanti al Comitato in caso in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione. L'articolo prevede che il credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.
- **Art.34 – (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).** L'articolo proroga l'attribuzione del credito d'imposta fino al 31/12/2020 e viene aggiunto il 2020 per il calcolo degli oneri.
- **Art.36 – Modifiche al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.** L'articolo predispone che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese per investimenti in attività di R&S effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Norma incompleto.
- **Art.38 – Misura “Resto al Sud” in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (fissazione del termine temporale per la verifica del requisito anagrafico previsto dalla modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145, articolo 1, comma 610, lett. A) al decreto-legge “Mezzogiorno” 20 giugno 2017, n.91).** Inserisce il comma 2-bis che estende il periodo di riferimento anche al 2020 e precisa che il requisito di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n.145 del 2018.

Titolo VII – Misure per la disabilità

Titolo VIII – Misure per la famiglia

Titolo IX – Misure di settore

- **Art. 53 – Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.** Inserisce misure per promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure e rivede il sistema di compartecipazione della spesa sanitaria a carico degli assistiti.

- **Art. 55 – Opzione donna.** Proroga al 31 dicembre 2019 la possibilità per le lavoratrici di chiedere il pensionamento anticipato, qualora persistano i requisiti dell'articolo 16 del DI n.4 2019

Titolo X – Regioni ed enti locali

- **Art. – Obbligo di ricorso allo SDA e agli AQ per PA statali.** Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip.
- **Art. – Convenzioni quadro specifiche per categorie di PA/per ambiti territoriali).** Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali.

Parte II – Disposizioni in materia di entrate

Titolo I – Rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente

- **Art. 70 – Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito.** Le detrazioni previste dall'articolo 15 del TUIR spettano:
 1. *nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;*
 2. *per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro;*
 3. *Ai fini del comma 4, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;*
 4. *Per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 1-ter la detrazione compete nell'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.*
- **Art. 73 – Fringe benefit auto aziendali.** Modifica l'articolo 51 comma 4 del Tuir prevedendo che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente. Il predetto importo si assume nella misura del 30 per cento nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio.

Titolo II – Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

- **Art. 78 – Buoni pasto mense aziendali –** Modifica l'art. 51 lett. C) del TUIR prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni

di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

- **Art. 79 – Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Web tax**
- **Art. 80 – Digitalizzazione delle detrazioni** – La detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri mezzi diversi dal contante).

Titolo IV Ulteriori disposizioni fiscali

- **Art. 82 – Modifiche in materia di imposte indirette.** Tra le altre cose eleva a 150 euro le imposte ipotecarie e catastali riferite ai trasferimenti soggetti a registro.
- **Art. 83 – Regime forfettario.** Interviene in tema di regime forfettario prevedendo tra le altre cose, l'applicazione dello stesso ai professionisti che nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 TUIR; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.

Titolo V Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Titolo VI – Entrate Enti Locali

Parte III – Fondi